

Stp, regole differenti in base al modello societario

Per ogni tipologia cambiano le norme su responsabilità patrimoniale e strutturazione

Angelo Busani

■ Dal 1° gennaio 2012 è possibile costituire le Stp, e cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di qualsiasi attività riservata a iscritti a Ordini o Albi professionali, fatta eccezione per i notai ai quali, in ragione della loro qualità di pubblici ufficiali, è precluso l'esercizio dell'attività professionale sotto forma societaria.

La legge 183/2011 ha infatti abolito il divieto, contenuto nella legge 1815/1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato": divieto che in realtà venne introdotto durante il periodo fascista per ragioni razziali (e cioè per impedire a coloro che professavano la religione ebraica di "nascondersi" dietro il paravento societario nell'esercizio della loro attività professionale), ma che poi ha contrassegnato per decenni l'epocale querelle sull'individuazione della linea di demarcazione tra attività commerciale o imprenditoriale e attività libero-professionale.

Le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative; ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti» (ad esempio, «Alfa società per azioni tra professionisti»).

Dalla scelta del tipo sociale deriva ovviamente l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, eccetera. Anche la società semplice può dunque essere "usata" come Stp: anzi, se si prescelga la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura non commerciale, dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci».

LA SOCIETÀ COMMERCIALE

Se si sceglie di organizzare l'attività professionale con una società commerciale c'è poi il problema della sua sottoponibilità o meno a fallimento: nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata (un recente decreto del Tribunale di

IL NODO DEL FALLIMENTO

La Stp non è soggetta al fallimento: lo ha stabilito il Tribunale di Forlì nel decreto n. 61/2017 del 25 maggio 2017, emanato a seguito della presentazione di una istanza di fallimento avanzata nei confronti di una Stp-Srl di dottori commercialisti; il provvedimento è rilevante poiché probabilmente rappresenta la prima decisione in materia. La motivazione del Tribunale è laconica: la Stp non svolge l'attività di impresa commerciale e quindi non fallisce. Ma, probabilmente, si tratta di un tema che non può essere risolto che con laconicità, in quanto se è vero che il fallimento è una situazione riservata ai soli «imprenditori che esercitano una attività commerciale» di certe dimensioni e

se la Stp è società che, per definizione, non esercita una impresa commerciale, allora, di conseguenza, è anche vero che il fallimento non può evidentemente applicarsi alla Stp. Un indizio sul punto che la Stp non svolge un'attività soggetta al fallimento lo si può trarre anche nella legge n. 247/2012 che conteneva la delega al Governo - scaduta senza esser stata eseguita - per l'introduzione della società tra avvocati (poi disciplinata dalla legge 124/2017). Nell'ambito di tale legge si trovava infatti una norma secondo la quale il legislatore avrebbe dovuto stabilire che la società tra avvocati non esercita «attività d'impresa e che, conseguentemente, ... non è soggetta al fallimento».

Forlì, ha sancito che la Stp non è soggetta al fallimento perché non svolge attività di impresa commerciale e, quindi, non fallisce). I soci della Stp, in sintesi, possono essere:

- professionisti iscritti a ordini, albi e collegi;
- professionisti di Stati Ue;
- soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»;
- soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: sono questi i soci di capitale, vituperati da chi è

animato dalla concezione secondo cui professione e impresa sono mondi inconciliabili.

La legge 183 tace sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: e quindi si può avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, e viceversa. Nella legge nulla è detto nemmeno sul punto della composizione degli organi: e quindi è ipotizzabile, ad esempio, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professioni-

sta, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

L'unico "paletto" che la legge 183 pone in questo ambito è che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

SOGGETTI MULTIPROFESSIONALI

La legge ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che impongano incompatibilità tra una professione e l'altra resisteranno rispetto allo spazio di libertà che indubbiamente deriva da questa nuova normativa. Viene inoltre disposta dalla nuova disciplina l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti.

La legge disciplina inoltre l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società professionale: esso va svolto solo dal socio professionista designato dal cliente; in mancanza di questa designazione, la scelta del professionista è effettuata dalla società e deve essere comunicata per iscritto al cliente.